



CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA FINO A NOVE
POSTI**

L'anno duemilacinque il giorno diciassette del mese di marzo nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Luigi VARRATTA

nominato per la provvisoria gestione del Comune dal Presidente della Repubblica con D.P.R. del 28/12/2004, alla presenza del Segretario Generale dott. Raffaele PALERMO ha adottato la seguente deliberazione:

Premesso che:

- la Regione Puglia con la legge del 3/04/1995, n. 14 - Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ha disciplinato i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, tra i quali il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente e autovettura (fino a nove posti);
- l'art. 3 della l. r. assegna ai comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea:
 - approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio;
 - determinazione del numero e del tipo di veicoli da adibire al singolo servizio;
 - rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento;

Dato atto che:

- i Comuni sono tenuti ad adottare nuovo regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, in conformità alle norme della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e della stessa legge regionale di attuazione;
- il regolamento comunale deve, tra l'altro, stabilire:
 - le figure giuridiche che possono essere titolari delle licenze per il servizio di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e, in particolare, l'obbligo dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti, del possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della disponibilità di una rimessa della proprietà o disponibilità di leasing del veicolo;
 - le modalità di rilascio da parte del Comune delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e in particolare l'obbligo del bando pubblico, il divieto di cumulo di licenze di taxi e di autorizzazioni in capo a un medesimo soggetto, i titoli preferenziali;
 - le condizioni per la trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni;
 - le modalità di svolgimento del servizio;
 - le sanzioni per inadempienze e/o irregolarità nell'esercizio del servizio e in particolare le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle licenze e delle autorizzazioni;

Ritenuto, anche sulla base di richieste più volte avanzate da parte degli operatori economici:

- necessario rafforzare il servizio di autonoleggio con conducente che in particolari segmenti del mercato (anziani, infermi, disabili, bambini, imprese, ecc...) ha ritrovato un nuovo ruolo e convenienza economica;
- di istituire il servizio di taxi al fine di dare risposte alla domanda di mobilità generica ed indifferenziata presente sul territorio;

Visto che sulla proposta di "Regolamento Comunale per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura fino a nove posti" sono state invitate ad esprimere il proprio parere le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore noleggio con conducente ed autovettura presenti sul territorio regionale, le associazioni degli utenti o consumatori maggiormente rappresentative presenti sul territorio comunale, le associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani, dei commercianti e delle imprese del settore turistico;

Visto che l'allegato "Regolamento Comunale per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura fino a nove posti" è stato redatto in conformità alle vigenti leggi ed, in particolare, nel rispetto di quanto disposto nelle nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18/8/2000, n. 267:

• dal Dirigente V° Settore: "*parere tecnico favorevole*";

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.

approvato con D.L.vo 18/8/2000, n. 267.

DELIBERA

DI APPROVARE:

- 1) l'allegato "Regolamento Comunale per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura fino a nove posti" composto da n. 41 articoli;
- 2) l'organico del servizio di taxi determinato in due vetture;
- 3) l'organico del servizio di noleggio con conducente determinato in una autovettura per ogni 5.000 residenti e frazioni di 5.000;

ti e
ella

di
in
sso
16
ma

di
in
di
oli

in
ize

ori

in
se,

ità

il
te
cia
tra
ori
ni
lei

il
to
to

on

L.

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49 - COM. TECNICO E CONTABILE NONCHE' PER L'ATTESTAZIONE DELLA COP FINANZIARIA E L'IMPEGNO DI SPESA RIPORTATO NEL PRESENTE PROVVEDI AI SENSI DELL'ART.153 - COMMA 5° - ENTRAMBE LE NORME INSERITE NEL APPROVATO COL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

Il responsabile del Servizio
Magg. MAIULLARI Avv. Michele

Il Ragioniere Generale
Rag. Attilio MIGNONE

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Segretario Generale
Dott. Raffaele PALERMO

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi VARRATTA

N° 625 reg. pubb.

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo Pretorio dal 30 MAR. 2005 al 14 APR. 2005 per 15 giorni cons
prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs 18.8.2000, n.267.

- viene comunicata al sig. Prefetto con nota del n.

Altamura, li.....

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Raffaele P.

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 14 APR. 2005 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, li.....

Il Segretario Generale



CITTA' DI ALTAMURA

**ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
V SETTORE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI E PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI

**(Legge 15 gennaio 1992, n. 21
Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14)**

**Il Commissario Straordinario
Dr. Luigi Narrata**

**Il Dirigente
Avv. Michele Maiullari**

A cura di:
Dott. Giulio Emanuele Ciocia
Collaboratore
Dott. Arch. Giuseppe Ciocia Koltsidas
Via G. Petroni, 35/e 70124 - Bari tel. / fax: 080 - 5520801

INDICE

- Art. 1 Generalità
- Art. 2 Definizione dei servizi
- Art. 3 Consultazioni delle organizzazioni
- Art. 4 Numero dei veicoli destinati al servizio
- Art. 5 Condizioni per l'esercizio dei servizi
- Art. 6 Servizi sussidiari e integrativi del trasporto di linea
- Art. 7 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
- Art. 8 Requisiti per l'esercizio dei servizi
- Art. 9 Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 10 Contenuti del bando
- Art. 11 Presentazione delle domande
- Art. 12 Titoli di preferenza
- Art. 13 Assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 14 Inizio del servizio
- Art. 15 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 16 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 17 Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi
- Art. 18 Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di N.C.C.
- Art. 19 Tassametro per il servizio Taxi
- Art. 20 Comportamento ed obblighi dell'esercente e del conducente in servizio
- Art. 21 Interruzione del trasporto
- Art. 22 Trasporto portatori di handicap
- Art. 23 Idoneità delle autovetture
- Art. 24 Tariffe
- Art. 25 Turni ed orari del servizio Taxi
- Art. 26 Trasporto bagagli e animali
- Art. 27 Forza pubblica
- Art. 28 Sostituzione alla guida
- Art. 29 Collaborazione familiare
- Art. 30 Personale dipendente
- Art. 31 Stazionamento su aree pubbliche
- Art. 32 Responsabilità nell'esercizio
- Art. 33 Diffida
- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 36 Revoca della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 37 Procedimento sanzionatorio
- Art. 38 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 39 Irrogazione delle sanzioni
- Art. 40 Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza
- Art. 41 Norme finali

Riferimenti normativi

CITTA' DI ALTAMURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI ED IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI

Art. 1

Generalità

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio Taxi ed il servizio di Noleggio con Conducente e autovettura fino a nove posti, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Tali servizi sono, altresì, disciplinati dalle seguenti norme:

- a) dalla legge regionale 3 aprile 95, n. 14 - Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 92, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- e) dall'art. 20 della Legge 241/90 come modificato dall'art. 2, 10° comma della Legge 537/93;
- f) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con i servizi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2

Definizioni dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, mentre il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avviene all'interno dell'area comunale. All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

3. Il servizio di Noleggio con Conducente ed autovettura, di seguito denominato servizio di N.C.C., si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 3

Consultazioni delle organizzazioni

1. Il Comune, nella materia disciplinata dal presente regolamento, provvede alla consultazione:

- delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore noleggio con conducente ed autovettura, se presenti, sul territorio comunale e/o regionale;
- delle associazioni degli utenti o consumatori maggiormente rappresentative, se presenti, sul territorio comunale e/o regionale;
- delle associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani, dei commercianti e delle imprese del settore turistico.

Art. 4

Numero dei veicoli destinati al servizio

1. Il numero delle autovetture destinate al servizio Taxi viene determinato in 2 (due) unità.

2. Il numero massimo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. viene previsto in una autovettura per

ogni 5.000 (cinquemila) residenti e frazioni di 5.000.

3. Le previsioni di cui ai commi precedenti comprendono le autovetture già autorizzate.

Art. 5

Condizioni per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di Taxi e del servizio di N.C.C. è subordinato rispettivamente alla titolarità di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 3 aprile 95, n. 14.

2. La licenza e l'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel comma 1 dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei Conducenti nei modi e nelle forme di cui all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio oltre che di dipendenti nei modi stabiliti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 anche della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del codice civile.

6. La licenza o autorizzazione è riferita ad una singola autovettura. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C..

7. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza o l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi di controllo.

8. Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo all'esercente di osservare, oltre alle norme del presente Regolamento, tutte le altre disposizioni stabilite da leggi e regolamenti in materia, nonché le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

9. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla disponibilità di una rimessa presso la quale le autovetture sostano e sono a disposizione dell'utenza.

10. Le licenze e le autorizzazioni sono rinnovate automaticamente ogni anno previa presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

Art. 6

Servizi sussidiari e integrativi del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Dirigente del Settore, i veicoli immatricolati per il servizio Taxi o per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di licenza per il servizio Taxi e di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio di N.C.C., per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio Taxi, per qualunque destinazione, viene effettuato con partenza dal territorio del Comune. La prestazione del servizio Taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

Art. 8

Requisiti per l'esercizio dei servizi

1. Possono essere titolari di licenza per il servizio Taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. i cittadini italiani o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità.

2. Per il rilascio dei titoli all'esercizio di cui al precedente comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo comma 3;
- c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- d) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, per il servizio di N.C.C.;
- e) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

3. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- d) l'aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R. D. n. 773/31;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza o dell'autorizzazione di esercizio;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per l'esercizio;
- g) svolgere altre attività lavorative oltre all'attività autorizzata.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

5. Per l'esercizio dei servizi è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani.

Art. 9

Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per il servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. disponibili a seguito dell'approvazione del presente regolamento sono rilasciate in seguito a bando pubblico indetto dal Comune e riservato ai soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. .

2. Il bando deve essere reso noto nei 90 giorni successivi l'approvazione del regolamento.

3. Qualora il numero delle richieste risultasse inferiore alle licenze ed autorizzazioni disponibili, le licenze ed autorizzazioni residue saranno assegnate senza ricorso a successive procedure concorsuali.

4. Al verificarsi della ipotesi di cui al precedente comma 3:

- a) devono essere considerate concorrenti le richieste pervenute nello stesso mese di calendario;
- b) i termini del silenzio assenso sono stabiliti in sessanta giorni dalla ricezione della domanda completa dei requisiti essenziali al protocollo comunale.

Art. 10
Contenuti del bando

1. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

2. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il servizio di N.C.C. allo stesso soggetto.

Art. 11
Presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione della licenza per il servizio Taxi o della autorizzazione per il servizio di N.C.C. dovrà essere redatta su carta legale, indirizzata al Dirigente del Settore, ed inviata a mezzo raccomandata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della patente di guida;
- b) copia del certificato di abilitazione professionale;
- c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto da successivo art. 12;
- e) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Il richiedente deve, inoltre, allegare, nei termini previsti dalla vigente normativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza degli impedimenti soggettivi di cui al comma 3 del precedente art. 8.

Art. 12
Titoli di preferenza

1. Per la formazione della graduatoria sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:

- a) possesso di diploma di scuola media superiore. 5 punti;
- b) conoscenza dell'ambito territoriale nel quale si dovrà svolgere l'attività acquisita con la residenza nel Comune di Altamura da non meno di 5 anni, 3 punti;
- c) stato di disoccupazione:
 - per i disoccupati in cerca di prima occupazione fino al 35° anno compiuto di età: 5 punti;
 - per i disoccupati che non svolgono attività lavorativa da almeno 3 anni: 2,5 punti;
- d) anzianità di presenza operativa nel settore dell'autoservizio pubblico non di linea per il trasporto persone, 1 punto per ogni anno o frazione dell'anno superiore ai sei mesi.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato:

- a) che ha già la disponibilità di un veicolo attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- b) che ha già la disponibilità di un veicolo;
- c) che ha già la disponibilità di una rimessa nel Comune, per il servizio di N.C.C.;
- d) più anziano in età.

4. I titoli, i requisiti e le condizioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte del Comune.

Art. 13

Assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Dirigente del Settore, acquisita la graduatoria redatta dall'Ufficio Commercio, provvede, nell'ordine, entro sessanta giorni alla assegnazione ed al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

2. La graduatoria, nella ipotesi in cui il numero delle licenze e delle autorizzazioni disponibili risultasse inferiore agli aventi titolo, ha validità di 3 (tre) anni. I posti di organico che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della stessa.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente, su richiesta dell'Ufficio Commercio, dovrà allegare idonea documentazione diretta a comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 2) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- 3) avere la disponibilità della rimessa nel Comune, per il servizio di N.C.C..

Art. 14

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.

2. A giudizio insindacabile e motivato del Dirigente del Settore, detto termine potrà essere prorogato su istanza scritta dell'interessato fino ad un massimo di altri quattro mesi per una sola volta, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o altri comprovati motivi.

Art. 15

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento della licenza e dell'autorizzazione deve essere comunicato a cura del titolare al Comune, che accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte del subentrante.

3. Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 16

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi ed al servizio di N.C.C. devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie ed

almeno tre sportelli laterali:

- d) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- e) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

Art. 17

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 16, l'autovettura adibita al servizio Taxi deve:

- a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'articolo 19;
- b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
- c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
- d) essere del colore stabilito dall'articolo 12, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 19 novembre 1992 se immatricolata in data successiva al 31 dicembre 1992;
- e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune;
- f) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
- g) portare, se collegata a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale.

Art. 18

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di N.C.C.

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 16, l'autovettura adibita al servizio di N.C.C. deve:

- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con disposizione del Dirigente del Settore;
- b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 19

Tassametro per il servizio Taxi

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi sono dotate di un tassametro omologato attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare, secondo le tariffe stabilite dal Comune.

2. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal Dirigente del Settore che si avvale della collaborazione degli operatori di Polizia Municipale.

3. I guasti al tassametro, devono essere comunicati tempestivamente all'Ufficio Commercio e devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al precedente comma 2.

Art. 20

Comportamento ed obblighi dell'esercente e del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, presso gli uffici della Polizia Municipale;
- f) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- g) comunicare, all'Ufficio Commercio, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
- h) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale
- e) fumare o consumare cibo durante la corsa.

2. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo può:

- a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- b) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
- c) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
- d) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
- e) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- f) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta.

3. Il conducente del mezzo del servizio Taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- c) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- e) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- f) in caso di avaria del tassametro, informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

3. Gli esercenti dei servizi hanno l'obbligo di comunicare entro sette giorni, all'Ufficio Commercio, la variazione dell'indirizzo della rimessa o della sede.

Art. 21

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza

maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22

Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. Le autovetture in servizio, qualora appositamente attrezzate per il trasporto di portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 23

Idoneità delle autovetture

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del Settore dispone prima dell'inizio del servizio e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità delle autovetture al servizio.

2. Qualora l'autovetture non risulti trovarsi nello stato di conservazione e di decoro, il titolare, entro il termine stabilito dal Dirigente del Settore, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il Dirigente del Settore, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi del successivo art. 35.

3. Con apposito verbale il Dirigente del Settore certifica l'idoneità dell'autovetture o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Il titolare può essere autorizzato alla sostituzione dell'autovettura in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso.

Art. 24

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio Taxi sono fissate dalla Giunta Municipale, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 3, in relazione ai costi del servizio risultanti localmente. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è determinato dalla libera contrattazione fra le parti. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 25

Turni ed orari del servizio Taxi

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con disposizione del Dirigente del Settore, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 3.

2. Durante i turni di riposo è vietato prestare servizio. E' consentito però espletare il servizio con prenotazione.

3. In caso di emergenza o per eventi eccezionali di qualunque tipo, possono essere disposte modalità di servizio particolari con prolungamento dell'orario di lavoro e soppressione del turno di riposo.

Art. 26

Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

2. E' obbligatorio ed altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 27
Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 28
Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione.

4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'Ufficio Commercio. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:

- a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
- b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
- c) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione.

5. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione viene disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 29
Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), c) e d).

Il Dirigente del Settore, a seguito di istruttoria effettuata dall'Ufficio commercio, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

3. Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare nonché tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 30
Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'Ufficio Commercio, la seguente documentazione:

- a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
- b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

3. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

Art. 31
Stazionamento su aree pubbliche

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi, qualora non sussistono specifici divieti, possono circolare e sostare liberamente in luogo pubblico.

2. Il Comune può predisporre appositi posteggi o piazzole da adibire allo stazionamento delle autovetture del servizio Taxi; in tale evenienza spetta al Comune, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione dei posteggi ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ulteriori dotazioni e attrezzature possono essere concordate con gli operatori, ai quali è fatto obbligo di concorrere nella relativa spesa.

3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il Taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via telefonica, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

4. Le autovetture adibite al servizio Taxi possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.

5. E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.

6. E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano Taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

7. Non è consentito alle autovetture adibite al servizio di N.C.C. lo stazionamento in luogo pubblico.

8. Alla individuazione dei posteggi o piazzole di cui al precedente comma 2, provvede il Dirigente del Settore, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 3.

Art. 32
Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio della licenza o dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

2. Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.

Art. 33

Diffida

1. Il titolare è diffidato quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autovettura alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione all'Ufficio Commercio.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 34

Sanzioni

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00 per le violazioni agli obblighi ed ai divieti di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 20;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 600,00 per l'inosservanza alle disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 20 e di cui ai precedenti artt. 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, e 31.

3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

Art. 35

Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 34;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati.

Art. 36

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione d'esercizio è revocata nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 35;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 15;
 - d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - f) quando il titolare abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o, comunque, l'evasione delle leggi tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera agricola e anche quando le stesse azioni siano compiute da dipendenti o collaboratori col benessere del titolare stesso;
-

- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. Del provvedimento di revoca è data comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Art. 37

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati anche sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti difatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire memorie difensive.

2. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione d'esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 14;
- b) quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al precedente art. 14 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precedente art. 15;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito nei successivi 90 giorni;
- d) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune ai titolari di licenza o di autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 40

Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio di funzioni di cui è titolare il Comune nelle materie oggetto del presente regolamento, sono svolte dal V Settore che si avvale dell'Ufficio Commercio per l'attività istruttoria ed esecutiva.

2. L'attività di vigilanza è espletata dagli operatori della Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

3. L'Ufficio Commercio istituisce apposito registro cronologico delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.

4. Il Dirigente del V Settore provvede al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni ed alla adozione dei provvedimenti previsti nei precedenti artt. 6, 9, 14, 15, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 e 38.

Art. 41
Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Riferimenti normativi

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Art. 1.

Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2.

Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 3.

Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 4.

Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono

- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 6.

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di

veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'art. 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7.

Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8.

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 9.

Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti presenti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10.

Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 11

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza (o, analogamente, nel caso di licenze rilasciate da comuni diversi, in base alle destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4).

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei veicoli prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 12.

Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utente mediante l'avviso

chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta <<taxi>>.

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero <<servizio pubblico>> del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta <<noleggio>> e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura <<NCC>> inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmite catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore: il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali: la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti, con decreto, determina i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 14.

Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro, è inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Art. 15.

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 3-04-1995 REGIONE PUGLIA - Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, " Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

ARTICOLO I

(Servizio di taxi e di noleggio con conducente)

1. La presente legge riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e precisamente:

- a) servizio taxi autovettura, motocarrozzetta, natante a veicolo a trazione animale;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

2. È escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale continuano ad

applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella deliberazione n. 1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

ARTICOLO 2

(Commissione consultiva regionale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita, presso l'assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell' art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all' esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti e composta da:

- Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;

- n. 1 dirigente dell' Assessorato regionale ai trasporto;

- n. 1 funzionario dell' ufficio provinciale MCTC di Bari;

- n. 1 rappresentante della sezione regionale dell' UPI;

- n. 1 rappresentante dell' Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia;

- n. 1 rappresentante delle Associazioni degli utenti o, in mancanza, da n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle OOSS più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEE;

- n. 1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore taxi, se presenti sul territorio regionale;

- n. 1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzatori di categoria del settore noleggio con conducente ed autovetture, se presenti sul territorio regionale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

ARTICOLO 3

(Competenze comunali)

1. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea:

a) approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio;

b) determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio;

c) approvazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

e) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare nuovo regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, in conformità alle norme della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e della presente legge.

3. I comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'Assessorato regionale ai trasporti una relazione sulle modifiche verificatesi nell'anno nella consistenza e nella tipologia dei veicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio con conducente.

ARTICOLO 4

(Commissione comunale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita presso il Comune, ai sensi del comma 4 dell' art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, una Commissione consultiva per il preventivo pareri sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 3 e/o attribuite ai sensi della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Alla composizione della Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle modalità di funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta comunale. In ogni caso la Commissione dovrà prevedere la presenza di almeno n. 1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggi con conducente e autovetture e di almeno n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti, se presenti sul territorio comunale e/ o regionale.

3. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

ARTICOLO 5

(Criteri per la redazione del regolamento comunale)

1. Il regolamento comunale deve essere redatto in conformità dei criteri di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il regolamento comunale deve stabilire:

- le figure giuridiche che possono essere titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e, in particolare, l'obbligo dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui al successivo art. 6, del possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell' art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della disponibilità di una rimessa della proprietà o disponibilità di leasing del veicolo;

- le modalità di rilascio da parte del Comune delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e in particolare l'obbligo del bando pubblico, il divieto di cumulo di licenze e di autorizzazioni in capo a un medesimo soggetto, i titoli preferenziali;

- le condizioni per la trasferibilità delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio;
- le modalità di svolgimento del servizio e in particolare il divieto o la facoltà di sosta su area pubblica delle autovetture in servizio di noleggio, la prenotazione dei servizi di noleggio, l'uso di corsie preferenziali, i requisiti necessari per la sostituzione dei titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa nella guida del veicolo;
- le condizioni specifiche per garantire ai soggetti portatori di handicaps l'accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio;
- le caratteristiche delle autovetture adibite ai servizi di taxi e di noleggio nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei trasporti;
- le tariffe da applicare;
- le attribuzioni della Commissione comunale secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
- le sanzioni per inadempienze e/ o irregolarità nell'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio e in particolare le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio.

ARTICOLO 6

(Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. E' istituito, ai sensi dell' art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, il ruolo di conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al precedente comma 1 i soggetti che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Nel predetto ruolo sono iscritti, altresì, coloro che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell' art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), abbiano superato l'esame da parte dell'apposita Commissione provinciale di cui al successivo art. 7, nonché, in prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano esercitato l'attività sulla base di regolare licenza o autorizzazione per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 7

(Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio)

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia è costituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. La Commissione di cui al precedente comma è così composta:
 - Presidente della Camera di commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - n. 1 funzionario regionale;
 - n. 1 funzionario dell'Ufficio provinciale MCTC;
 - n. 1 funzionario della Camera di commercio;
 - n. 1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovettura, se presenti sul territorio provinciale e/ o regionale.
 Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Camera di commercio.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

ARTICOLO 8

(Esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente)

1. I cittadini in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell' art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessati a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, devono presentare domanda alla commissione provinciale di cui al precedente art. 7.
2. La domanda, redatta in carta legale con firma autenticata in calce, deve indicare:
 - generalità del candidato;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale;
 - cittadinanza;
 - titoli di studio posseduti;
 - residenza nonché domicilio presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione;
 - patente di guida e certificato di abilitazione professionale.
3. Alla domanda, a pena di esclusione, oltre alla copia autenticata del titolo di studio posseduto e del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- l'assenza di carichi pendenti;
- l'assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'assenza di procedimenti fallimentari;
- l'assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
- la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le sedute di esame si svolgono con cadenza almeno semestrale e il segretario della Commissione, con un anticipo minimo di 30 giorni, comunica agli interessati, con lettera raccomandata A. R. la data e il luogo della seduta.

5. Il Presidente della Commissione rilascia gli attestati relativi al superamento dell'esame di idoneità al servizio.

ARTICOLO 9

(Materie per l'esame di idoneità al servizio)

1. L'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio concernerà la conoscenza delle seguenti materie:

- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale; in particolare: contratti di trasporto, natura e limiti della responsabilità del trasportatore, società commerciali, regolamentazione del lavoro, sicurezza sociale e regime fiscale;
- gestione commerciale e finanziaria dell'azienda; in particolare: contabilità commerciale, tecniche di gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione, fatture, agenzie di viaggio;
- geografia fisica e stradale, nonché toponomastica della regione Puglia;
- regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- sicurezza stradale; in particolare: disposizioni in materia di circolazione, prevenzione degli incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti; - norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicaps.

ARTICOLO 10

(Norma transitoria)

1. I vigenti regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in conformità alla presente legge.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. (TRASFERIMENTO FUNZIONI ALLE REGIONI)

Art. 19.

Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per super alcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 81;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o di incisa in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza transitoria agli stabilimenti per macchinari ambulanti di cui all'art. 114.

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

Art. 85.

Trasferimento alle regioni.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.

Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

Art. 85.

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le motocarrozzette;

- le autovetture;

- gli autobus;

- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

- i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e, se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire due milioni. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 244.

Locazione senza conducente e servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (Articoli 84 e 85 Cod. Str.).

1. Ai fini della possibile destinazione a locazione senza conducente, gli autoveicoli per trasporto promiscuo e gli autocaravan non sono compresi tra i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture di cui all'art. 84, comma 2, del codice.

2. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi. (TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI)

Art. 20. 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.